DISCIPLINA DELLA PROROGA DEI TERMINI DI VIGENZA DELLE LEGGI E PROROGA DI TALUNI TERMINI IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 1983

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

Le amministrazioni preposte, anche come autorita' vigilanti, a settori di intervento interessati da disposizioni di legge, la cui vigenza sia sottoposta a termine finale, predispongono, almeno sessanta giorni prima della scadenza, una relazione per il Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato di attuazione delle disposizioni predette, nella quale, ove necessario, formulano motivate proposte di proroga o di disciplina sostitutiva. La proroga o la disciplina sostitutiva sono proposte alle Camere con disegno di legge di Governo, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1984, non più in vigore dal 1 marzo 1984 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983
Estremi	Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-dei-termini-di-vigenza-delle-leggi-e-proroga/art-1-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-8-giugno-2001-n-327/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it